

**Osservazioni di Eni gas e luce S.p.A. e Enipower al documento per la consultazione 413/2018/R/tlr
dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente del 26 luglio 2018**

“Regolazione della qualità commerciale del servizio di teleriscaldamento e teleraffrescamento.

Orientamenti finali”

San Donato Milanese, 1 ottobre 2018

Con il presente documento Eni presenta le osservazioni congiunte di Eni gas e luce (venditore) e di Enipower (gestore della rete) al documento di consultazione 413/2018/R/tlr dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA).

OSSERVAZIONI

Eni, come già osservato in risposta ai precedenti interventi in materia da parte di ARERA, apprezza e condivide in linea generale l'importanza e l'evoluzione del processo di approccio regolatorio nel suo complesso sul tema del telecalore.

Prendiamo atto degli orientamenti finali esplicitati nel DCO presente e pur riconfermando le indicazioni da noi già date e cui rimandiamo – contenute nei nostri precedenti contributi ai DCO sullo stesso tema - sui singoli spunti in consultazione, non abbiamo ulteriori osservazioni da aggiungere sui singoli quesiti.

Eni ritiene però importante in questa sede sottolineare, con riguardo al caso di soggetti non verticalmente integrati (Spunto per la consultazione **S.7**), un'ulteriore considerazione. In particolare, con riferimento alle situazioni in cui l'attività di vendita è gestita da un soggetto diverso dal gestore della rete di distribuzione del telecalore, comprendiamo la volontà dell'Autorità di non intervenire con un provvedimento *ad hoc*, a fronte dell'esiguità dei casi ad oggi esistenti. Tuttavia ci preme sottolineare che, a seguito dell'introduzione degli standard di qualità commerciale, il venditore sarà responsabile verso il cliente anche per il raggiungimento di tali standard ma potrà garantirli solo se riuscirà a trasferire tali obblighi al distributore per via negoziale, come indicato al punto 3.35. Il venditore è quindi esposto all'esito di tale negoziazione senza alcuna garanzia circa l'esito finale della stessa. Riteniamo quindi che l'Autorità debba prevedere almeno la possibilità di una regolazione ex post (sull'esempio in quanto già avviene in altri casi di competenza dell'Autorità) sulla condotta del distributore intervenendo, in caso di eventuale segnalazione da parte del venditore, per imporre quanto previsto dalla regolazione in materia.

Infine il documento prevede una differenziazione degli obblighi di qualità commerciale a seconda delle dimensioni degli esercenti. Si ritiene che l'attribuzione di ciascun esercente ad una certa classe dimensionale debba avvenire al netto della potenza contrattuale relativa a società del gruppo al fine di valutare correttamente la dimensione dell'esercente con riferimento al mercato del teleriscaldamento, escludendo quindi l'utilizzo in autoconsumo.